

TRIBUNALE DI MONZA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART.

700 C.P.C.

Per la Prof.ssa **PALERMO Daniela** (C.F.: PLRDNL73L56C352P),
rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto **dall'Avv. Stab.**
Andrea Figliuzzi (Cod. Fisc. **FGLNDR76C14Z112Z**), che agisce d'intesa
per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nel
presente giudizio con l'Avv. Fabrizio Ferrari (C.F.: FRRFRZ76P01G317D),
del foro di Paola (CS), presso lo studio del quale sito in Serra S. Bruno (VV),
Viale della Libertà è elettivamente domiciliata, il quale dichiara di voler
ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguenti numero di telefax
0963/71662 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
studiolegalefigliuzzi@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – in persona del Ministro pro tempore –
con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia n. 1;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA –
AMBITO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA – in persona del
Dirigente pro tempore – con sede in Monza, Via Grigna n. 13, rappresentato e
difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via
Carlo Freguglia n. 1;

E CONTRO

i docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. e, contestualmente, nella II fascia

delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Monza e Brianza, nonché i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nella I Fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Monza e Brianza, valide per il biennio 2022/2024, per le classi di concorso A001 – A008 – A016 – A017 – A037 e A060, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

Per la disapplicazione previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare

- Dell' O.M. n. 112/2022 recante "**Procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo**" e **normativa correlata** laddove lesiva della posizione di parte ricorrente;

PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO

- del diritto della ricorrente ad essere inserita in I Fascia delle GPS e contestualmente in II Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2022/2024 nelle classi di concorso A001 – A008 – A016 – A017 – A037 e A060 cui i propri titoli di studio danno accesso;

PREMESSO IN FATTO

La ricorrente ha conseguito **la Laurea Magistrale in Architettura che danno accesso alle classi di concorso A001 – A008 – A016 – A017 – A037 e A060** e precisamente:

- Laurea Magistrale in Architettura, conseguita in data 22.07.2008

presso l'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria con valutazione 103/110, idoneo all'insegnamento per le classi di concorso **A001** (ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) – **A008** (DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA) – **A016** (DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA) – **A017** (DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO) – **A037** (SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) e **A060** (TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO);

In data 16.07.2018 ha conseguito i 24 Cfu in settori formativi psico-antropopedagogici e nelle metodologie didattiche presso l'Accademia di Belle Arti "Fidia" di Stefanacani (VV), oggi richiesti dal Legislatore quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs. 59/2017 (attuativo della L. 105/2015);

In data 27.05.2022 l'istante ha presentato domanda per l'aggiornamento/inserimento nelle G.P.S. e nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di Monza e della Brianza per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 per le classi di concorso **A001 – A008 – A016 – A017 – A037 e A060**, indicando gli istituti brianzoli e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila;

L'odierna ricorrente, inoltre, è docente che ha maturato un'esperienza

professionale qualificata derivante dall'espletamento di oltre **36 mesi di servizio**. L'equipollenza dei 36 mesi di servizio all'abilitazione all'insegnamento è stata chiarita dal **Consiglio di Stato con sentenza n. 4167/2020 del 30.06.2020**, con la quale afferma "...*Ed è appena il caso di ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26.11.2014 nelle cause riunite C-22, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio di ruolo ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito con L. 20.12.2019 n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali...*";

La piattaforma online non ha permesso all'odierna ricorrente, nonostante il possesso dei Titoli d'Accesso costituito dalla Laurea Magistrale in Architettura e dei 24 CFU, di potersi iscrivere nella I Fascia della Graduatoria Provinciale e, contestualmente, nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, costringendola così a doversi declassare in II Fascia delle GPS e III Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato;

Il Ministero dell'Istruzione, infatti, mediante l'adozione dell'Ordinanza

Ministeriale impugnata ha, pertanto, precluso alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella I Fascia delle GPS e nelle II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto. **Tale esclusione è illegittima!** La Direttiva Europea 2005/36/CE è, infatti, direttamente applicabile nell'Ordinamento Italiano ed è comunque stata recepita con il D.Lgs. 206/2007 al cui art. 4 prevede che *"...Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo..."*;

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alle graduatorie riservate ai docenti in possesso di titolo di abilitazione è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015. L'espletamento dei 36 mesi di servizio nonché il possesso dei 24 cfu consentono, infatti, l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati, mentre non consente, invece, l'accesso alla prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle G.I. (quelle riservate ai docenti abilitati)!!!!

L'odierna ricorrente chiede, con il presente ricorso, il riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento quale requisito d'accesso ai concorsi, dall'altro, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 D.Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto, con il conseguimento dei 24 CFU ed

anche l'equipollenza dei 36 mesi di servizio svolti all'abilitazione all'insegnamento;

I 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs. 59/2017;

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, infatti, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs. 59/2017;

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il D.Lgs. 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 Cfu in specifici SSD;

In altri termini, **nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione:** ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs. 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU;

Pertanto l'abilitazione è quindi equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali;

Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto consentirà all'odierna ricorrente di accedere alla I Fascia delle GPS e alla II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto;

La capacità e qualità didattica che consentirà ai ricorrenti di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati determinano la totale illegittimità del in quanto basata esclusivamente su motivo formali e non sostanziali;

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale, ha però escluso alla ricorrente la possibilità di richiedere l'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto;

Tale esclusione, dunque, è illegittima;

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla I Fascia delle G.P.S. e alla II Fascia delle Graduatorie di Istituto è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015;

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, **che permetterà loro infatti di accedere al prossimo concorso**, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dal presente concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe;

Il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alla seconda fascia delle G.I.!!!!

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando **disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei ricorrenti;**

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu;

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte

riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I.;

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati;

Sul punto si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015;
Ma nel caso di specie, v'è di più.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso sia di un Diploma di Maturità sia della laurea unitamente ai 24 Cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella I Fascia

delle G.P.S. e, contestualmente, nella II Fascia delle G.I.

Le graduatorie che qui più direttamente ci occupano. Mentre nella II fascia delle G.P.S. risultano inseriti tutti i docenti con titoli validi all'insegnamento e senza abilitazione, nella I, cui aspira parte ricorrente, sono invece inclusi i soggetti in possesso di abilitazione. **In maniera del tutto contraddittoria, dunque, nonostante il percorso ora descritto evidentemente volto al superamento del concetto di abilitazione come originariamente inteso, il Ministero, non consente a parte ricorrente di essere inserita anche nella I fascia delle graduatorie per il conferimento delle supplenze (c.d. G.P.S.), fascia appunto riservata ai docenti abilitati.**

La disparità di trattamento emerge chiaramente per il fatto che gli stessi docenti da un lato vengono parificati ai colleghi abilitati, in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno e ai concorsi, mentre dall'altro vengono esclusi dall'inserimento in I fascia delle G.P.S. in quanto illogicamente ed arbitrariamente considerati non egualmente. In altre parole parte ricorrente può concorrere con i colleghi abilitati per il concorso scuola e per il corso per la specializzazione (percorso che per sua natura è successiva all'abilitazione stessa), ma non può iscriversi nella I fascia delle G.P.S.

Si tratta di un sistema di reclutamento irragionevole ed illegittimo, in quanto l'Amministrazione Scolastica continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, mentre il legislatore, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015) ha ormai identificato l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per le supplenze, con il conseguimento dei 24 CFU.

Sul punto, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il

22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu:

Nelle motivazioni il Tribunale di Roma afferma quanto segue: "La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis)...".

P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...".

La permanenza di parte ricorrente nella II fascia delle G.P.S. e l'impossibilità per la stessa di ottenere, come più ampiamente si dirà in punto di periculum, anche la potenziale chiamata in ruolo, determinano un grave pregiudizio per parte ricorrente che, anche per l'a.s. 2022/2023 sarà scavalcata in graduatoria da tutti i docenti che, parimenti abilitati, sono in I fascia, seppur con meno anni di servizio e requisiti curriculari meno brillanti.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, agisce in giudizio, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) ILLEGITTIMITA' DEL D.M. 112/2022 E DI OGNI ATTO SUCCESSIVO E PRODROMICO NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE A PARTE RICORRENTE L'INSERIMENTO NELLA I FASCIA DELLE G.P.S. – VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.LGS. 59/2017. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, QUINTO COMMA LETT. A), DEL D.L. 29.10.2019 N. 126. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE.

Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente di essere inserita nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle G.I. pur se la stessa è in possesso di Diplomi I.T.P. che costituiscono titoli di accesso alle classi di insegnamento A001 – A008 – A016 – A017 – A037 e A060, congiunta al conseguimento di 24 CFU secondo le disposizioni del D. Lgs. 59/2017.

L'O.M. n. 60 del 2020 ed i successivi decreti e provvedimenti (connessi e strettamente consequenziali al primo), difatti, precludono a parte ricorrente l'inserimento nella I fascia delle G.P.S. **L'istituzione delle G.P.S. di cui all'Ordinanza 06 Maggio 2022, n. 112** *“procedure di istituzione delle*

graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, prevede, ai sensi dell’art. 3 che “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”.

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento

classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali

titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la

specificata classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,

aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-

psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie

didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei

crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro

ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e

didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia;

metodologie e tecnologie didattiche;

2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro

grado;

3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per

la specifica classe di concorso;

In buona sostanza, il requisito per l'inserimento nella I fascia delle GPS e per

la II fascia delle G.I. è il possesso del titolo abilitazione. L' O.M. n. 112/22,

dunque, distingue i titoli di accesso senza alcun riguardo all'intervenuta

modifica strutturale e di sistema di cui alla L. 107/2015 ed al D. Lgs. 59/2017.

Ma procediamo con ordine. Il comma 110 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015,

prevede che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per*

ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle

procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal

comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.

Ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l’art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015, nel 2017, attraverso il Decreto Legislativo n. 59/2017, è stato ridefinito il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali.

Con la riforma si richiede ancora l’abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, ma secondo una diversa veste.

L’art. 5, comma 1, del D. Lgs., che, per quanto di interesse, detta i requisiti di accesso alle procedure concorsuali, difatti, così dispone: “1. *Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie*

didattiche [...]”. È evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto di **abilitazione e, soprattutto, di “insegnante abilitato” quale soggetto in possesso, congiuntamente, di titolo di studio e 24 crediti formativi conseguiti in specifici settori disciplinari, come previsto a norma dell’allegato A del D.M. n. 616/2017.** Ne consegue che per “abilitazione”, che secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 fino al 2017 si conseguiva tramite Tirocinio Formativo Attivo e Percorsi Abilitanti Speciali, **oggi si intenda conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari unitamente al titolo di laurea.**

Sul punto, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 ha affermato che *“La ricorrente, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione”.*

Ed ancora: *“Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi” (...) la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU”.* **Nello stesso senso, si vedano, le ordinanze del Tribunale di Patti – sezione lavoro n. cronol. 5136/2020 del 31/08/2020, del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 2726/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Monza n. cronol.**

5242/2019, GDL Serena Sommariva, del Tribunale di Siena, n. cronol.

3009/2019 GDL Delio Cammarosano, del Tribunale di Busto Arsizio n.

cronol. 34/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Palermo n.

cronol. 42773/2019, del Tribunale di Parma, n. cronol. 3035/2019, del

Tribunale di Roma n. cronol. 113239/2019, del Tribunale di Termini

Imerese n. cronol. 10223/2020, del Tribunale di Salerno, n. cronol.

25022/2019 del 15/10/2019, GDL dott.ssa Caterina Petrosino, del

Tribunale di Messina, n. cronol. 4884/2020).

Infine, si segnala la recentissima sentenza n. 56/2021 emessa dalla Corte

d'Appello di Ancona su ricorso RGN. 88/2020 cha ha ribaltato

completamente il ricorso respinto dal Tribunale del Lavoro e ha

consentito ad un ricorrente di inserirsi nella graduatoria riservata agli

abilitati in virtù di titolo e 24 cfu (allegata in atti).

Nella sentenza si legge quanto segue: *“Tenuto conto della dichiarata finalità*

di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di

reclutamento dei docenti, perseguita dal D.lgs. n. 59/2017, è doveroso

concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri,

ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli

interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto...”. Con

queste parole la Corte d'Appello sancisce ancora una volta il valore abilitante

del titolo d'accesso all'insegnamento, unitamente ai 24 crediti formativi.

Per tali ragioni parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dei propri titoli

quali pienamente abilitanti e validi per l'inserimento sia nella I Fascia delle

G.P.S. sia nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, riservate ai docenti

abilitati, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa

vigente. Nello specifico il superamento di specifici esami universitari ha permesso a parte ricorrente di conseguire 24 crediti formativi universitari, come richiesto dal Ministero dell'Istruzione, per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente. Parte ricorrente ha dunque incrementato il proprio bagaglio culturale e curriculare orientando tutta la propria formazione verso l'accesso alla professione di insegnante, ha acquisito specifiche competenze nelle discipline didattiche e di insegnamento sulla base di un programma didattico volto specificamente alla formazione degli insegnanti. Ciò al pari di quanto è avvenuto per i docenti abilitati tramite PAS o TFA e ai quali è da sempre consentito l'inserimento in II fascia G.I. ed oggi in I delle G.P.S.

La ricorrente è quindi in possesso di titoli intrinsecamente abilitanti costituiti dalla Laurea Magistrale in Architettura e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs. 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di “abilitazione” previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

L'odierna ricorrente, pertanto, ritiene di essere abilitata all'insegnamento e di poter essere inserita nella I Fascia delle G.P.S. e, contestualmente, anche nella II Fascia delle G.I. per le ragioni che seguono. _

La condotta del Ministero, che non consente ai ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, anche con riserva, il cui bando di concorso è oggi impugnato, è illegittima e

discriminatoria. Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dall'accesso alla seconda fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

Di conseguenza, l'accesso alla I Fascia delle GPS e alla II Fascia non può essere precluso ai ricorrenti in possesso dei **24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.**

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso. Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella**

dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti. Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.

In altri termini:

Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, *expressis verbis*, che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..”

Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA..”

È evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto di abilitazione e, soprattutto, di “insegnante abilitato” quale soggetto in possesso, congiuntamente, di titolo di Diploma di Istruzione Secondaria e/o Laurea e 24 crediti formativi conseguiti in specifici settori disciplinari. Sul punto, da ultimo, il Tribunale di Messina, ha accolto più ricorsi ex art. 700 cpc e disposto l’inserimento dei ricorrenti nelle GPS dallo stesso ambito (Ordinanza 5 agosto 2021, G.d.L. La Face; Trib.di Messina, Sez. Lavoro, ordinanza di accoglimento totale n. 17323 del 2 agosto 2021, GdL Bellino; Trib. di Messina, Sez. Lavoro, ordinanza di accoglimento totale n. 69 dell'1 settembre 2021, GdL Rando; Trib. di Messina, Sez. Feriale, ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 44, del 19 agosto 2021, GdL Bonanzinga).

La ricorrente, dunque, essendo in possesso sia della Laurea Magistrale in Architettura che dei 24 Cfu vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). L’odierna ricorrente, pertanto, può essere inclusa sia nella I fascia delle G.P.S. sia nella II Fascia delle G.I. in quanto docente abilitata all’insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

* * * * *

Sempre sulla scorta della legge delega della **legge 107/2015 che *expressis verbis*** continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017).

La questione giuridica è stata risolta dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4167/2020 del 30.06.2020 con la quale viene stabilito che "*...Ed è appena il caso di ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio di ruolo ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali...*"

Ed invero, l'art. 1 comma 5 del Decreto Legge 126/2019 in tema di "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria" stabilisce che "*..5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:*

a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno

svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124...”

Il legislatore delegato, nel definire nell’alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l’abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione” ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo d’accesso abbiano espletato i tre anni di servizio;

Il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - **è stato, pertanto, ridefinito dal conseguimento dei 36 mesi di servizio** oltre ai crediti formativi in specifici settori disciplinari in **possesso di parte ricorrente.**

La premessa è confermata da espressa disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti **dell’art. 17 D.Lgs. 59/2017**, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: “*...La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..*”

Il legislatore ha inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 36 mesi di servizio.

La ricorrente, pertanto, vanta un titolo di abilitazione secondo la

ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), essendo in possesso di titoli intrinsecamente abilitanti costituiti dalla Laurea Magistrale in Architettura e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari e di 36 mesi di servizio come di seguito indicato:

a) per l'anno scolastico 2019/2020 a far data dal 12.09.2019 al 30.06.2020 presso I.C. "Don Camagni" di Brugherio;

b) per l'anno scolastico 2020/2021 a far data dal 06.10.2020 al 31.08.2021 presso I.C. "Enzo Bontempi" di Agrate Brianza;

c) per l'anno scolastico 2021/2022 a far data dal 06.09.2021 al 31.08.2022 presso I.C. "Enzo Bontempi" di Agrate Brianza;

Di conseguenza, l'accesso alla I Fascia delle G.P.S. e alla II Fascia delle G.I., non può essere precluso ai ricorrenti in possesso del titolo d'accesso, dei 24 CFU e/o dei **36 mesi di servizio**.

La condotta del Ministero, che non consente alla ricorrente di essere inserita nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle G.I., anche con riserva, il cui bando di concorso è oggi impugnato, è, pertanto, illegittima e discriminatoria.

2) CONTRADDITTORIETÀ NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DI LEGGE. ARBITRARIETÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE.

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi.

La semplice lettura delle norme intervenute in materia evidenzia la fondatezza della domanda anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.

L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» integrato

con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, «Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento:
“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.”

Quindi Il D.M. 249/2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al T.F.A. Sostegno i docenti abilitati. Il Ministero dell’Istruzione, con decreto **0092 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all’articolo 3, rubricato "*Requisiti di ammissione e articolazione del percorso*", quanto segue: "*... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...*"

Il Decreto Legislativo 59/2017, all’articolo 5 statuisce quanto segue: “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica

dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”

Come noto, il TFA per il conseguimento della specializzazione sul sostegno è segnatamente un percorso NON ABILITANTE (bensì appunto di specializzazione) a cui si può accedere SOLO se in possesso del titolo di abilitazione sotteso per una delle materie relative al corrispondente grado di scuola. **Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al T.F.A. sostegno dei docenti in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o Laurea con i 24 Cfu. Ne deriva che il Ministero dell’Istruzione ha già riconosciuto il valore abilitante derivante dal possesso di un Diploma e/o Laurea congiuntamente ai 24 CFU conseguiti da parte ricorrente.**

In poche e semplici parole se al TFA per il conseguimento della specializzazione sul sostegno possono partecipare solo gli insegnanti abilitati e se l’accesso a tale percorso di specializzazione è consentito anche a parte ricorrente in quanto diplomata e in possesso di 24 CFU, non può che desumersi che è lo stesso Ministero a riconoscere che il possesso di tali titoli è equivalente ad ogni altra abilitazione.

Non può dunque dubitarsi della genuinità dell’abilitazione posseduta da parte ricorrente la quale, per stessa ammissione Ministeriale, ha conseguito un titolo a tutti gli effetti abilitante, valido per la partecipazione al TFA per il sostegno (riservato agli abilitati), valido, allo stesso modo, per la partecipazione ai concorsi riservati ai docenti abilitati. Non si comprende, dunque, il motivo per il quale non debba essere ritenuto abilitante anche per l’inserimento nella I fascia delle G.P.S. che, allo stesso modo, è riservata agli abilitati.

L'agere della P.A. nei confronti di parte ricorrente si palesa arbitrario e discriminatorio per quanto sino ad ora illustrato nonché in quanto l'acquisizione dei 24 CFU da parte del docente laureato (che possiede una idoneità all'insegnamento valida per l'inserimento in II fascia delle G.P.S. e che consente di prendere incarichi di supplenza) lo pone sullo stesso piano (in termini di formazione) di un docente abilitato secondo i meccanismi c.d. ordinari (TFA, PAS, SISS, ecc.).

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMII 79 E 107, DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 165/2001 E DEL D.LGS. 368/2001.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3-4-33-34-35-36 E 97 COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA. L'odierna ricorrente è inserita

in II Fascia delle G.P.S. per la Provincia di Monza e della Brianza e nella III Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, ed è considerata dal M.I. docente priva di abilitazione.

La stessa, però, vanta più di 3 anni di servizio effettivo in cui ha ricoperto i medesimi incarichi espletati dai docenti di ruolo ed ha firmato verbali, registri e di fatto svolto attività di docenza per oltre 540 giorni.

Le disposizioni che oggi si censurano si pongono in palese contrasto con la normativa comunitaria in materia di insegnamento, in quanto viene richiesto un requisito ulteriore e particolarmente restrittivo per la partecipazione alle

procedure concorsuali e, più in generale, di accesso alla professione di insegnante rispetto alle direttive europee. La disciplina europea, difatti, non prevede alcun titolo abilitativo per esercitare la professione di insegnante. Ne deriva che le procedure abilitanti debbano intendersi quali mere procedure amministrative di reclutamento, volte meramente alla programmazione degli accessi. **L’O.M. 112/2022, pertanto, è illegittima in quanto ove fosse interpretata nel senso di richiedere per la partecipazione ad un concorso per l’insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione.**

Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”.

L’ordinamento italiano non condiziona l’esercizio della professione di docente al possesso dell’abilitazione all’insegnamento pertanto questa non assume in alcun modo il valore di “qualifica” secondo la nozione fornita nell’ordinamento comunitario, in quanto non costituisce un titolo di formazione (diploma o certificato che sancisca una specifica preparazione professionale) vincolante per lo svolgimento della professione.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nella definizione di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente

all'ambito di una modalità di reclutamento attuata dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di TFA, PAS e SISS) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione di programmare gli accessi e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. **Sul punto si è già pronunciato il Tribunale di Cassino che, con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU**, affermando l'illegittimità della condotta ministeriale e precisando che *"da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere*

subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge”.

Ne deriva che, come anticipato, l'abilitazione all'insegnamento, secondo l'ordinaria interpretazione, sia una certificazione che consente all'Amministrazione scolastica l'ordinata programmazione degli accessi ma non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. **Si impone pertanto la disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022 e dei successivi e connessi atti e provvedimenti**, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia alla luce del diritto comunitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, non riconosce il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso.

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con

D.Lgs. 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere

subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono

consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una

determinata esperienza lavorativa. Pertanto è indispensabile, al fine di

chiarire il quadro normativo applicabile che il legislatore nazionale ha

già recepito mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015,

sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. "abilitazione

all'insegnamento"; Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente

scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli

di "abilitazione". Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando

formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più

l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della

professione. Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di

"professione regolamentata" non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in

ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle

professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di

accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto

Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il D.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15,

recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"

Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni

comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione

impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”;

c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.

La richiesta di decreto inaudita altera parte è giustificata ogni qualvolta sussistono ragioni di urgenza o quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio da evitarsi ancorchè momentaneamente.

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra illustrato, emerge chiaramente dai motivi del ricorso. In merito al *fumus*, pertanto, si rinvia a quanto su esposto certi che il ricorso verrà sicuramente accolto.

Sul Periculum in Mora

Come già precisato nella premessa in fatto nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente [c.d. *periculum in mora*] in una situazione meritevole di tutela immediata, **che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita sia nella I Fascia delle G.P.S. sia nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto in corso di pubblicazione**, tenuto conto che il tempo usualmente occorrente ad ottenere un'adeguata tutela giudiziale con il rito ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle giuste e fondate pretese giuridiche fatte valere con il presente giudizio. In merito al *periculum in mora*, giova evidenziare che il danno è da considerarsi *in re ipsa*. La concessione della misura cautelare, stante le prossime chiamate dalle G.P.S., eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che, per almeno un altro anno, dovrebbe sperare di ottenere la supplenza dalla II fascia. E' confermata, pertanto, *l'esistenza del requisito del periculum stante il rischio della perdita dei contratti, "considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa"*.

Il danno, inoltre, è ulteriormente aggravato ed attuale dalla piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che, come accennato, introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia a cui, appunto, parte ricorrente aspira.

Parte ricorrente, difatti, possiede il servizio triennale negli ultimi 10 anni che, da solo, unitamente al punteggio maturato ed all'ammissione auspicata in prima fascia consentirebbe, si intende se la collocazione ed il numero di posti sarà sufficiente, la chiamata in ruolo e l'uscita dal precariato.

Anche nel contemperamento degli opposti interessi, peraltro, quello dell'Amministrazione alla valutazione di tutti gli aspiranti sulla base degli effettivi titoli di servizio, grazie all'esito della fase cautelare, è certamente dalla stessa preferibile giacché, viceversa, ove in maniera postuma si dovesse accertare il diritto del ricorrente all'ammissione in I fascia ed al correlativo ruolo, si rischierebbe la restitutio in integrum.

Ciò che qui si chiede, d'altra parte, non è affatto l'assunzione a tempo indeterminato, ma la sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati dal cui effetto conformativo deriverà l'ammissione in I fascia G.P.S. A quel punto parte ricorrente concorrerà, sulla base del punteggio e dei titoli di cui è in possesso con gli altri insegnanti in graduatoria. Gli assunti, **a tempo determinato o indeterminato grazie alla nuova norma sopravvenuta**, saranno sempre quelli e non uno di più.

L'esito del merito, in tal senso, sarà verosimilmente dopo il mese di settembre quando l'anno scolastico sarà iniziato e le cattedre assegnate, ragion per cui il provvedimento cautelare è l'unico utile a non aggravare ulteriormente il

danno patito da parte ricorrente.

Sussiste, inoltre, il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed equiparabile per equivalente, per la prevalente dimensione non patrimoniale del diritto.

Appaiono, pertanto, dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe, qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

Tanto premesso, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente [*fumus boni iuris*] e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile [*periculum in mora*] giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, la ricorrente, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione, respinta ogni contraria istanza, voglia:

INAUDITA ALTERA PARTE OVVERO, PREVIA COMPARIZIONE DELLE PARTI ED OMESSA OGNI FORMALITÀ NON ESSENZIALE AL CONTRADDITTORIO che appaiono, secondo le circostanze, più idonei

ad assicurare al ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare,

ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, previa **DISAPPLICAZIONE** dell'O.M. 112/2022 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque di ogni atto dell'Amministrazione che ne impedisce l'iscrizione nella prima fascia delle G.P.S. e in II delle G.I. in quanto illegittimi e per tutti i motivi di cui in ricorso e comunque emanare un provvedimento atto ad accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dalla Laurea Magistrale in Architettura congiuntamente ai 24 CFU, valido per l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. **per le classi di concorso A001 – A008 – A016 – A017 – A037 e A060** e meglio specificate nella documentazione allegata allo stesso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 dell'U.S.R. Lombardia – Ambito Territoriale di Monza e della Brianza, nei posti e con i punteggi alla stessa spettanti, **ACCERTARE E DICHIARARE** che la Prof.ssa PALERMO Daniela è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal titolo di studio e dei 24 cfu e/o dal titolo di studio unitamente ai 36 mesi di servizio ovvero dal solo titolo di servizio avendo prestato 36 mesi di servizio presso Istituti Statali e, contestualmente **ORDINARE** al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente per le classi di concorso **A001 – A008 – A016 – A017 – A037 e A060** cui il proprio titolo di studio da

accesso, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge;

- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, comma 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 **con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.**

Si producono in copia i seguenti documenti:

- Dichiarazione d'intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/01 tra l'Avvocato Stabilito Andrea Figliuzzi e l'Avv. Fabrizio Ferrari;
- O.M. 112/2022;
- D.M. 92/2019 Specializzazione Sostegno;
- Copia Domanda d'Inserimento G.P.S. e G.I.;
- Sentenza Tribunale di Roma n. 2823/2019;
- Ordinanza Tribunale di Siena n. 2493/2019;
- Sentenza n. 56/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona;
- Certificazione Conseguimento Laurea Magistrale in Architettura;
- Certificato Conseguimento 24 CFU;
- Contratti aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022;

Serra San Bruno, 11.07.2022

Abogado Andrea Figliuzzi

* * * * *

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classi di concorso **A001 – A008 – A016 – A017 – A037 e A060**, valide per il biennio 2022/2024. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella

specie

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro-tempore, Cod. Fisc. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153

Roma (RM) rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia n. 1;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA** – in persona

del Dirigente pro tempore – con sede in Monza, Via Grigna n. 13, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Milano, Via Carlo Freguglia n. 1;

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per

pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia n. 1, ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA** – in persona del Dirigente pro tempore – P.E.C. uspm@postacert.istruzione.it, con sede in Monza, Via Grigna n. 13, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia n. 1, ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, **chiede** con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., **di essere autorizzato**, ai sensi della predetta norma, **alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici**

**scolastici regionali e provinciali, mediante pubblici proclami con
modalità telematiche.**

Con Osservanza.

Serra San Bruno, 11.07.2022

Abogado Andrea Figliuzzi